



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il D.D.G. n. 1971 del 24.6.2020, con il quale si conferma quanto disposto con il D.D.G. n.1282 del 10.5.2020, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art.167 D.Lgs. n.42/2004.

VISTO il D.D.S. n. 3250 del 19.10.2020, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti del signor XXXX il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 4.133,27, per l'ampliamento abusivo di un fabbricato sito a XXXX

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 12 dicembre 2020, dal signor Gullotta Giorgio avverso il citato D.D.S. n. 3250/2020, di cui viene chiesto l'annullamento ed in subordine il ricalcolo della sanzione di che trattasi.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

CONSIDERATO che il ricorso è inammissibile, perchè presentato avverso un atto definitivo, impugnabile in via giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, come riportato nell'atto impugnato. Infatti, sebbene l'atto impugnato reca la firma del Dirigente del Servizio, questi agisce su delega di firma del Dirigente Generale (in particolare in forza del D.D.G. n. 1971 del 24.6.2020 citato nelle premesse).

In proposito la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che "Qualora vi sia stata delega di firma da parte del Dirigente di struttura di massima dimensione ad altro dirigente, tale delega di firma fa venir meno il potere di riesame degli atti delegati che sono qualificati come apicali ad ogni effetto assumendo il carattere della definitività (C.G.A. - SS.RR. - parere n.950/2015 del 18.10.2016). Ciò in quanto "La delega di firma qualifica l'atto assunto dal dirigente

**REGIONE SICILIANA**

del servizio come emesso su incarico del delegante (dirigente generale) e formato in sua vece o in rappresentanza di esso. In altri termini è come se l'atto fosse emesso dal delegante e quindi adottato in via definitiva. Ne consegue che non è ammissibile il ricorso gerarchico al delegante contro l'atto firmato dal delegato (C.G.A. - SS.RR – parere n. 696/15 del 18.11.2016; C.G.A. n.842/2015 del 3.2.2017).

RITENUTO per le susesposte ragioni di dovere dichiarare inammissibile il citato ricorso gerarchico presentato dal signor XXXX

DECRETA

Art. 1) Il ricorso gerarchico prodotto con atto qui spedito il 12 dicembre 2020, dal signor XXXX avverso il citato D.D.S. n.3250 del 19.10.2020, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti del predetto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 4.133,27, è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Ciò premesso, considerato che il ricorrente ha chiesto in subordine anche il ricalcolo della sanzione di che trattasi, perchè sarebbe stata erroneamente determinata, si ritiene, in virtù del principio di conservazione degli atti, che il ricorso di che trattasi possa valere come istanza di riesame volta al ricalcolo della sanzione, in ordine alla quale vorrà la suddetta Soprintendenza far conoscere le proprie valutazioni, necessarie per gli eventuali provvedimenti consequenziali di questo Assessorato.

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 4) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 20-01-2021

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Sergio Alessandro